



**COMUNE DI SCLAFANI BAGNI**  
Provincia di PALERMO



**ORDINANZA SINDACALE N. 36**

**OGGETTO:** Distruzione carcassa bovina – Azienda Guccione Armando.

**IL SINDACO**

del Comune suddetto;

**Visto** il verbale di identificazione di n. 01 carcassa animale trasmesso a questo Ente con nota-fax prot. 6239 del 26/11/2015 ed assunto al protocollo in pari data al n.6012, dall'ASP 6 di Palermo, Dipartimento di Prevenzione Veterinario U.O. di Lercara Friddi, dal quale risulta che nell'azienda zootecnica sita in località "Succhiecchi" agro del comune di Sclafani Bagni, di proprietà del sig. Guccione Armando (cod. az. IT001PA008), nato a Palermo il 14/03/1958 e residente ad Alia in via V. Emanuele n. 116, si è verificato il decesso di n° 01 capo bovino razza Limousine, sesso F identificato con il n. IT082990238698, **la cui causa del decesso è da attribuire alla caduta in un dirupo,;**

**Considerato** che i rifiuti di origine animale possono contenere residui che costituiscono pericolo per la salute umana e/o degli animali;

**Ritenuto** che si rende necessario e urgente predisporre gli interventi atti a scongiurare potenziali pericoli per la salute pubblica e per la possibile insorgenza di focolai epidemici;

**Visto:**

- Il Decreto 18/12/2013 – assessorato della Salute – recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti derivati non destinati al consumo umano;
- Il T.U.LL.SS. approvato con RD 27/07/1934 n. 1265;
- il disposto del Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 08-02-1954 n. 320;
- l'art. 3, commi 2<sup>^</sup>, 3<sup>^</sup> e 4<sup>^</sup>, del D. Lgs. 14 dicembre 1992 n.508, con s.m.i.;
- il D.M. 26/03/1994;
- il D.P.R. 317/96;
- il D.M. Sanità marzo 2000, relativo alle misure sanitarie di protezione nei riguardi della B.S.E.;
- il decreto 29 settembre 2000 art. 3 e art.6, comma 3, che deroga, qualora ricorrono i casi di cui all'art. 3, comma 3, lett. A-C-D-E del succitato decreto legislativo 508/92, alle modalità di distruzione delle carcasse di animali morti;
- gli artt. 50 e 54 del D.lgs. del 18-08-2000 n. 267;
- il D.M. Sanità del 15.01.2001;
- la legge 49/01;
- Il Regolamento comunale di Igiene e Sanità;
- l'O.A.EE.LL,
- accertata l'impossibilità di raggiungere il luogo ove si trova la carcassa con mezzi meccanici, in quanto lo stesso è in una zona molto impervia;

## ORDINA

Al sig. **Guccione Armando** (cod. az. IT001PA008), nato a Palermo il 14/03/1958 e residente ad Alia in via V.Emanuele n. 116, l'immediata distruzione della carcassa animale in premessa meglio identificata, ai sensi del combinato disposto del Reg. CE n. 1069/2009 (art. 19 – paragr. 1 – lett. B) e del D.A. n. 2441 del 18/12/2013, **ove fosse possibile, mediante cospargimento di calce viva**, al fine di impedire ai carnivori di nutrirsi attraverso i resti della carcassa.

La presente ordinanza viene notificata all'interessato per gli opportuni adempimenti. In caso di inadempienza i provvedimenti di esecuzione saranno eseguiti d'ufficio con addebito delle spese a carico della ditta.

## DISPONE

1. La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, nonché il Servizio Veterinario di Termini Imerese sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
2. La pubblicazione all'albo on line della presente ordinanza;

Dalla residenza municipale, 30-11-2015



II SINDACO

(rag. Leone Giuseppe)